

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1257

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCUSO, FERRARA Vito, MOLINARI e CANNARIATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1993

Equipollenza del ciclo di studi compiuto dai funzionari della Polizia di Stato frequentatori dell'Istituto superiore di polizia e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al ciclo di studi delle università statali. Istituzione del diploma di laurea in «Scienze di Polizia»

ONOREVOLI SENATORI. - I funzionari della Polizia di Stato accedono in ruolo sia mediante concorso, per coloro che sono in possesso del diploma di laurea, sia attraverso un corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore.

I corsi sono regolati dalla legge 9 giugno 1964, n. 405, e successive modificazioni, che istituisce l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che prevede agli articoli 16 e 17 il riconoscimento degli esami superati presso l'Istituto ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio in quanto l'insegnamento viene impartito da docenti universitari secondo programmi approvati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Gli esami riconosciuti sono diciotto mentre l'allievo sostiene nel complesso quarantotto esami a completamento della formazione specifica in scienze di polizia.

Con la riforma della pubblica sicurezza, l'Accademia è stata sostituita dall'Istituto superiore di polizia come da decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e successive modificazioni, che, con modalità simili, ma più aggiornate, provvede alla formazione dei giovani funzionari di polizia attraverso corsi quadriennali.

L'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica riconosce l'equipollenza degli esami superati per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

La serietà degli insegnanti, il livello di formazione e il grado di professionalità dell'Istituto, sono testimoniati dalla forte selezione che caratterizza l'accesso e il superamento dei corsi; la qualità degli elaborati prodotti dagli allievi, che sono tenuti ad una rigida frequenza dei corsi,

nonchè la scelta del personale docente universitario, garantiscono la formazione di un ruolo direttivo fra i più apprezzati della Pubblica amministrazione.

Inoltre, il livello professionale e culturale del personale frequentatore viene ulteriormente elevato mediante corsi di perfezionamento e di specializzazione e a carattere post-universitario, necessario per il progredire nella carriera.

Tuttavia, mentre agli effetti amministrativi funzionali e retributivi, ai sensi della legge 11 luglio 1980 n. 312 e successive modificazioni, è prevista l'equiparazione dei predetti funzionari ai funzionari civili dello Stato muniti di diploma di laurea, agli altri effetti di legge, tale equiparazione non esiste.

In ogni caso, per il funzionario che ha completato l'*iter* formativo viene a mancare il riconoscimento di un livello di istruzione superiore che possa essere utile anche per l'eventuale inserimento nel mondo civile del lavoro.

Peraltro, il riconoscimento formale del corso di studi superato, oltre ad essere un giusto riconoscimento, si colloca in posizione analogica a quanto avvenuto in diversi Stati esteri, in particolare Paesi della Comunità Europea, dove è previsto in questi casi un apposito diploma di laurea.

Il disegno di legge, che non comporta oneri di bilancio, si compone di un unico articolo:

il primo comma riconosce il ciclo di studi superato presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e l'Istituto superiore di polizia come equipollente a quello previsto per il conseguimento del diploma di laurea presso le università statali;

il secondo comma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno la definizione delle modalità di attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il ciclo di studi compiuto dai funzionari della polizia di Stato presso l'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza o presso l'Istituto superiore di polizia, concluso anche in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge, è equipollente a tutti gli effetti al corso di studi previsto per il conseguimento del diploma di laurea presso le università degli studi statali. Ai predetti funzionari, che abbiano completato con successo il predetto ciclo di studi, è riconosciuto il possesso del diploma di laurea in scienze di polizia.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, saranno definite le modalità attuative della presente legge e di partecipazione dei funzionari della polizia di Stato ai concorsi pubblici riservati a personale in possesso del diploma di laurea.